

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE del 31 AGO. 2016

L'anno Duemila Sedici, il giorno Trentuno del mese di Agosto in Campobasso, presso la sede dell'Agenzia Regionale per lo Sviluppo Agricolo, Rurale e della Pesca, sita Via Giambattista Vico n.4, con la presente scrittura privata redatta in duplice originale, da valere ad ogni effetto di legge tra: l'ARSARP (C.F.: 01541820708), di seguito "committente" in persona del Commissario Straordinario dott. Antonio IACOBUCCI, nato a Campobasso il 22/01/1959, domiciliato per la carica presso la sede dell'Agenzia,

E

Il Dott. SAAVEDRA PERROTTA Nicola, nato a Bologna il 15/02/1974 (C.F.) SVDNCL74B15A944I, residente a Larino, in C.da Torre S. Anna,12 di seguito indicato con il termine "collaboratore"

PREMESSO CHE:

- con Deliberazione n.592 del 17/11/2014, la Giunta Regionale ha approvato le "Linee guida per l'articolazione delle attività di Assistenza Tecnica al Programma di Sviluppo Rurale della Regione Molise per il periodo 2014-2020 ed alla fase di chiusura della Programmazione 2007-2013" ed ha rinviato al Direttore Generale della Giunta Regionale ed all'Autorità di Gestione del PSR Molise 2014-2020 la definizione di un percorso amministrativo che prevede, nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale, la delega all'ARSARP per l'attuazione delle attività di assistenza tecnica richiamate nelle Linee Guida;
- con nota del Direttore Generale della Giunta Regionale e dell'Autorità di Gestione del PSR Molise 2014-2020, in data 8/6/2015, è stato richiesto all'ARSARP di elaborare una proposta di Piano di attività;
- con Determina n.136 del 13/12/2015 il Direttore dell'Area II ha preso atto del "1° Piano Operativo" trasmesso dall'ARSARP ritenendolo in linea con le esigenze del programma e ha dato mandato alla stessa ARSARP di avviare le attività necessarie per l'attivazione del servizio di assistenza tecnica così come previsto nel Piano citato, impegnando l'importo di € 1.036.800,00 sul capitolo 12528 - UPB 217 "PSR 2014/2020 - misura assistenza tecnica-anticipazioni beneficiario autorità di gestione";
- con Decreto n.7 del 20/1/2016, il Commissario Straordinario dell'ARSARP ha preso atto del mandato conferito all'ARSARP con Determinazione del Direttore dell'AREA II della Regione Molise n.136 del 13/12/2015 e, per l'effetto, ha dato avvio alle attività necessarie per l'attivazione del servizio di assistenza tecnica del PSR 2014-2020, secondo le modalità ed i contenuti previsti nel "1° Piano operativo";
- con nota n.73511 del 27/6/2016, acquisita al protocollo dell'Agenzia al n.3923 del 29/6/2016,

l'Autorità di Gestione del PSR ha ridefinito i fabbisogni occorrenti nelle tre macro aree previste;

- con Decreto Commissariale n.21 dell'8/4/2016 n.309 del 14/05/2015 è stato deciso di effettuare una prova selettiva con quiz a risposta multipla tra i concorrenti iscritti nell'Elenco(short-list) approvato con Decreto Commissariale n.14 del 2/9/2015, finalizzata a formulare una graduatoria di merito per ciascuna Area e per ciascun profilo, da utilizzare per far fronte alle richieste di fabbisogno di personale nell'ambito delle attività di gestione del PSR e per le future necessità della Regione Molise e dell'ARSARP;
- per l'attivazione delle risorse umane necessarie può farsi ricorso alle suddette graduatorie approvate dall'ARSARP nelle quale sono presenti, distinti per profili professionali e aree operative funzionali, candidati idonei alle attività di assistenza tecnica occorrenti;

VISTI i fabbisogni relativi alle risorse da attivare così come ridefiniti con la nota n.73511 del 27/6/2016, acquisita al protocollo dell'Agenzia al n.3923 del 29/6/2016 dell'Autorità di Gestione del PSR;

VISTE la graduatorie le graduatorie per Aree e profili professionali di cui ai Decreti Commissariali dal n.41 al n.46 in data 1/7/2016, n.49 del 14/7/2016;

Tutto quanto premesso, si conviene quanto segue.

Art.1

Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art.2

Oggetto dell'incarico

L'ARSARP conferisce al Dott. SAAVEDRA PERROTTA Nicola, , nato a Bologna il 15/02/1974 inserito nella graduatoria dell'Area "Giuridica " profilo Senior, che accetta, l'incarico di collaborazione coordinata e continuativa, avente ad oggetto le seguenti attività previste nel "1° Piano Operativo" ed in particolare nella Macro Area "Supporto Monitoraggio e Controllo" ed in particolare nelle azioni e negli interventi specificati nel citato 1°Piano Operativo e che qui si intendono integralmente riportati.

Dette attività dovranno essere prestate nel rispetto delle indicazioni formulate dal Commissario Straordinario dell'ARSARP e dall'Autorità di Gestione del PSR.

La durata dell'incarico conferito con il presente contratto avrà la durata di anni uno a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente contratto.

Alla scadenza, previo parere di riconferma da parte dell'ADG sulla base della verifica dei fabbisogni e del quadro esigenziale per ciascuna annualità di attuazione delle attività di assistenza tecnica, il

NS

NK

contratto potrà essere prorogato.

Il collaboratore entro 60 gg dalla data di decorrenza del rapporto è soggetto ad un giudizio di idoneità, a cura dei senior coordinatori, finalizzato alla prosecuzione del rapporto.

In caso di giudizio negativo allo spirare del sessantesimo giorno il rapporto si intenderà sciolto senza ulteriori adempimenti.

La presenza del collaboratore presso le strutture dell'ARSARP e/o presso le strutture regionali di riferimento è stabilita in accordo con il Commissario Straordinario dell'ARSARP e con l'Autorità di Gestione del PSR, in ragione della effettiva necessità.

Art. 3

Modalità di svolgimento della prestazione

La prestazione resa dal "collaboratore", come individuata al precedente art.2, verrà espletata in piena autonomia, senza vincolo di subordinazione gerarchico o disciplinare, con il solo limite del raggiungimento degli obiettivi di cui in premessa.

Il "collaboratore" si rimetterà comunque alle direttive del Commissario Straordinario dell'ARSARP e dell'Autorità di Gestione del PSR per l'armonizzazione funzionale e per le necessità di coordinamento delle attività svolte.

La sede di svolgimento delle prestazioni rese dal "collaboratore" viene individuata, sulla base delle direttive, nei locali dell'ARSARP siti in Via Giambattista Vico n.4 e nei locali della Regione Molise-Assessorato all'Agricoltura siti in Via Nazario Sauro n.11 - Campobasso. Il soggetto "committente" metterà a disposizione del "collaboratore" l'organizzazione necessaria per l'espletamento dell'incarico.

Il "collaboratore", per le necessità funzionali e di coordinamento di cui al comma 1, pur con l'autonomia connessa allo specifico oggetto professionale della prestazione richiesta, individuerà concordemente con il Commissario dell'ARSARP e con l'Autorità di Gestione del PSR e con i referenti indicati dallo stesso le modalità di svolgimento delle attività lavorative previste dal presente contratto e gli orari entro cui dovranno essere realizzate.

Ai soli fini della valutazione dell'apporto collaborativo dovrà certificare il suo impegno redigendo un prospetto di riepilogo, per singole giornate, delle attività prestate per il progetto in parola.

Il "collaboratore" si impegna a non diffondere o divulgare alcuna informazione acquisita nello svolgimento del proprio incarico, ovvero ogni dato di cui verrà in possesso in ragione del medesimo.

Il collaboratore, in quanto non soggetto incardinato nella struttura del Committente e, dunque, privo del requisito della subordinazione:

- 1) Non può usufruire di giorni di ferie, congedo e similari
- 2) Non può usufruire di buoni pasto

NS

NS

- 3) Non può essere vincolato ad alcuna attestazione di presenza presso gli uffici dell'ARSARP e/o presso gli uffici dell'Assessorato all'Agricoltura
- 4) Non può espletare attività di rappresentanza dell'Ente, né effettuare trasferte fuori sede per conto dell'Amministrazione. Ha tuttavia diritto al rimborso delle spese sostenute nel caso in cui debba recarsi fuori sede, in Italia o all'Estero, unicamente per motivi di completamento dell'attività professionale.

Il collaboratore può intrattenere altri rapporti di collaborazione professionale in forma autonoma alle dipendenze di soggetti pubblici e privati, che non contrastino con le attività prestate in favore del soggetto committente e della Regione Molise e con gli obblighi di segretezza e riservatezza.

Art.4

Remunerazione ed indennità

Il compenso dell'attività viene convenuto in € 25.000,00 annui lordi, onnicomprensivi degli oneri a carico Ente e Collaboratore da pagarsi in 12 rate mensili per un impegno pari a 150 giornate lavorative.

Le spese di viaggio, vitto, alloggio relative a prestazione effettuate dal collaboratore fuori dal territorio comunale in cui ricade la propria sede di lavoro, saranno rimborsate se idoneamente documentate e, comunque, se preventivamente autorizzate dal Commissario Straordinario dell'ARSARP in quanto rispettose della normativa vigente.

Art.5

Obblighi del "committente"

Il committente si obbliga al pagamento delle somme spettanti costituenti l'ammontare complessivo lordo del compenso per le prestazioni rese dal collaboratore, nonché all'effettuazione delle ritenute ai fini IRPEF, delle detrazioni per carichi familiari, delle ritenute previdenziali e delle ritenute assicurative contro gli infortuni per la quota a carico del collaboratore, come previsto dalla vigenti disposizioni in materia.

Il committente si impegna altresì ad effettuare il versamento dell'IRAP, il versamento dei contributi anche per la quota spettante al collaboratore e dei premi di assicurazione dovuti all'INAIL

Art.6

Cause di sospensione della prestazione

Ove si verificano eventi che comportano l'impossibilità temporanea di esecuzione della prestazione, quali malattia, infortunio e maternità, il rapporto di collaborazione non si intenderà estinto, ma resterà sospeso senza erogazione del corrispettivo:

- a) In caso di infortunio, verificatosi in occasione dell'espletamento dell'attività, fino a guarigione clinica e comunque non oltre la scadenza di contratto;

NS

RK

- b) Nel caso di altre forme di malattia, per un periodo massimo pari ad un sesto della durata stabilita dal contratto. Il committente può, comunque, recedere dal contratto se la sospensione si protrae per un periodo superiore a un sesto della durata stabilita nel contratto stesso;
- c) In caso di maternità, per un periodo complessivo di mesi 5, compreso tra i 2 mesi precedenti la data presunta del parto e i 3 mesi successivi la data effettiva del parto, ovvero tra 1 mese precedente la data presunta del parto e i 4 mesi successivi la data effettiva.

Il collaboratore è tenuto a comunicare al committente tempestivamente l'impossibilità di eseguire la prestazione e a presentare la relativa documentazione, al fine di permettere al committente stesso di intervenire con soluzioni alternative

Eventuali partecipazioni del collaboratore ad attività formative e di aggiornamento, anche connesse alle prestazioni professionali svolte in esecuzione del presente contratto, non danno diritto ad alcun rimborso per le spese sostenute per la partecipazione.

Art.7

Risoluzione contrattuale

Il presente contratto si intende risolto automaticamente alla scadenza del periodo di durata, come precedentemente specificato all'art.2. Il "collaboratore" può recedere anticipatamente dall'incarico conferitogli con il presente contratto, con preavviso di almeno trenta giorni a mezzo di lettera raccomandata A/R. Il soggetto "committente" può risolvere il presente contratto a seguito di inadempienze gravi e ripetute del "collaboratore", con preavviso motivato di almeno trenta giorni a mezzo di lettera raccomandata A/R. In caso di inadempienze e comportamenti del "collaboratore" talmente gravi da non consentire la prosecuzione neanche provvisoria del rapporto, si darà luogo alla risoluzione di diritto del presente contratto.

Art.8

Utilizzazione dei risultati

Il Committente e la Regione Molise potranno liberamente utilizzare le relazioni e/o i risultati derivanti dall'attività oggetto del presente contratto, fermo restando che è escluso l'utilizzo del nome del collaboratore per scopi pubblicitari. Il collaboratore non potrà farne in tutto o in parte, oggetto di pubblicazione senza la preventiva autorizzazione scritta dal Committente e dall'Autorità di Gestione del PSR.

Art.9

Trattamento dati personali

I dati personali forniti dal "collaboratore" per le prestazioni rese in esecuzione del presente contratto vengono trattati dal "committente" esclusivamente per le finalità del contratto e, comunque, nel rispetto del D.Lgs. n.196/2003 e ss.mm.ii

US

U

Il titolare del trattamento è l'ARSARP il responsabile del trattamento è il Commissario Straordinario. Il trattamento avverrà in formato elettronico e/o cartaceo.

Art.10

Controversie

Per ogni controversia che dovesse insorgere in relazione all'esecuzione del presente contratto sarà competente il foro di Campobasso.

Art.11

Registrazione e spese contrattuali

Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso, con l'applicazione dell'imposta in misura fissa ai sensi dell'art.10 della tariffa parte seconda del T.U.I.R. approvato con D.P.R. 131/1986 ed è esente da bollo a norma dell'art.25 della tabella Allegato B del D.P.R. 642/1972.

Art.12

Accreditamento dei fondi

Le parti si danno reciprocamente atto che per il pagamento delle competenze vengono utilizzati fondi con vincolo di destinazione e che, pertanto, il rispetto dei termini relativi al pagamento del compenso da parte di questa Agenzia è subordinata all'erogazione materiale dei fondi assegnati a tale scopo in favore dell'ARSARP da parte della Regione Molise.

Art.13

Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si applicano le vigenti norme civili e fiscali, in quanto compatibili con lo stesso.


Il presente contratto, redatto in duplice originale e, composto di n. 6 facciate che, previa lettura ed approvazione, è sottoscritto come segue

Campobasso, li 31 del 2011

PER IL COMMITTENT

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL'ARSARP

Dr. Antonio IACOBUCCI



IL COLLABORATORE

Dott. SAAVEDRA PERROTTA Nicola



NS